

COMUNE DI CASTELLI (TE)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO

GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.del

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati di cui al successivo articolo 4 e viene adottato ai sensi dell'articolo 198 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e dell'ad. 6, comma 1, della Legge Regione Abruzzo n. 45 del 19.12.2007.

Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento

2. Le norme e le prescrizioni del presente regolamento, ove non diversamente specificato, si applicano sia al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani che alla tutela igienico - sanitaria dell'ambiente e della popolazione.

Art. 3 - Finalità

1. La gestione integrata dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente ed un efficace controllo, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero causare danni all'ambiente.
3. Le Autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.
4. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
5. Tutte le fasi di gestione dei rifiuti devono essere svolte in condizioni di massima sicurezza.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi come specificato all'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e relative modifiche ed integrazioni.
2. Si adottano le definizioni specificate all'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - Principi generali e criteri di comportamento

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi deve osservare i seguenti principi generali:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) garantire il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché evitare ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) salvaguardare la fauna e la flora ed evitare il pur minimo degrado all'ambiente e al paesaggio;
 - d) rispettare le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
 - e) promuovere ed attuare, con criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
 - f) garantire un adeguato servizio di smaltimento dei rifiuti per l'intero territorio comunale.
2. Il comune promuove tutte quelle iniziative tendenti a diminuire la produzione dei rifiuti sia coinvolgendo la popolazione interessata che attraverso adeguati interventi di raccolta differenziata e di recupero dei materiali. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di seguire razionalmente l'innovazione

tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale, i propri mezzi e le proprie dotazioni, promovendo la sperimentazione di tutte le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizio.

3. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Art. 6 - Attività di competenza del comune

1. Il comune, attraverso il Gestore del servizio o altri soggetti pubblici o privati da questo individuati, svolge, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 152/2006 e dalla L.R. Abruzzo n. 45/2007, i seguenti servizi e attività:
 - a) gestione dei rifiuti urbani non ingombranti;
 - b) gestione dei rifiuti urbani ingombranti;
 - c) gestione dei rifiuti urbani pericolosi e di quant'altro prodotto da utenze domestiche per le quali non è possibile la gestione insieme al normale ciclo di raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) gestione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento;
 - e) gestione dei rifiuti cimiteriali secondo le disposizioni del D.M. 26 Giugno 2000, n. 219;
 - f) gestione dei rifiuti esterni di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - g) gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, previa convenzione coi produttori, nei limiti di potenzialità e possibilità del loro corretto smaltimento e comunque in regime di libero mercato;
 - h) spazzamento delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito.

Art. 7 - Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilati

1. Competono ai produttori dei rifiuti urbani e assimilati le attività di conferimento secondo la definizione data all'articolo 4 e secondo norme e prescrizioni contenute nel successivo Titolo III.

Art. 8 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi e di particolari tipologie di rifiuti

1. I produttori e detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali, anche pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad una loro adeguata e distinta gestione stipulando convenzioni con operatori debitamente autorizzati.
2. Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale e delle persone e al decoro urbano.

Art. 9 - Divieti e criteri di comportamento

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati le attività di conferimento secondo regole di buona cura ed osservanza delle esigenze igienico - sanitarie e delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono previste modalità di raccolta a domicilio, dovranno essere conferiti all'esterno delle abitazioni e/o nei punti di prelievo, contenuti negli appositi involucri protettivi o in contenitori atti a facilitare la raccolta ed evitarne la dispersione, restando vietato il conferimento di rifiuti sciolti.
3. Laddove la raccolta venga organizzata attraverso contenitori stradali, questi ultimi saranno dedicati a soggetti specifici e il loro utilizzo espressamente autorizzato dall'amministrazione Comunale competente.
4. All'interno dei contenitori predisposti per la raccolta stradale è vietato introdurre rifiuti differenti da quelli previsti. E' inoltre vietato collocare all'esterno di detti contenitori qualunque tipo di rifiuti.
5. E' vietata l'utilizzazione dei contenitori stradali:
 - a) ai non autorizzati;

- b) quando il grado di riempimento non consente un idoneo contenimento dei rifiuti conferiti.
6. E' vietato l'incendio di qualsiasi tipologia di rifiuti, sia in area pubblica che privata.
7. I rifiuti urbani e assimilati che non rientrano nell'ordinario servizio di raccolta domiciliare, da calendario verranno raccolti con le modalità previste dal "servizio a chiamata" che verrà effettuato esclusivamente su prenotazione. In particolare detto servizio verrà effettuato con le seguenti modalità e in riferimento al materiale di seguito descritto.
- E' esclusa la possibilità di usufruire del servizio per sgombero locali o per traslochi e movimentazioni in genere.
- a) I rifiuti per cui può essere richiesto il ritiro a chiamata sono i seguenti:
- materiale ingombrante, qualsiasi tipo di oggetto appartenente prevalentemente all'arredo della casa: porte, armadi, cucine, materassi, divani, letti, reti, mobili, arredi, sedie, tavoli, passeggini etc;
 - RAEE: televisori, computer, monitor, stampanti, tastiere, lampade, neon, telefoni, elettrodomestici grandi e piccoli come lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, asciugacapelli, tostapane, forni elettrici, condizionatori, telefonini, etc.;
 - rifiuti di grandi dimensioni che non possono essere inseriti nel circuito di raccolta domiciliare (stendiabiti, giocattoli, sedie, lampadari etc.);
 - sfalci e potature di provenienza domestica;
- b) Il ritiro a chiamata di tali rifiuti avviene alle seguenti condizioni:
- a) il servizio è effettuato esclusivamente su prenotazione delle utenze iscritte al Ruolo TARI;
 - b) al momento della prenotazione l'utente deve indicare la tipologia e la quantità dei rifiuti da ritirare. Non vengono ritirati oggetti non elencati nella richiesta;
 - c) il ritiro è programmato dal Gestore nei giorni ed orari concordati con l'utenza;
 - d) i rifiuti oggetto del servizio a chiamata devono essere depositati, nella giornata prefissata, su suolo pubblico in prossimità dell'accesso alla proprietà privata, purché a piano terra ed esternamente all'abitazione, dalla sera del giorno precedente in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico e in condizioni tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio o pericolo alla circolazione. Non vengono ritirati rifiuti all'interno delle abitazioni.
8. Le richieste per il ritiro a chiamata degli ingombranti devono pervenire secondo le modalità ed i canali individuati dal soggetto Gestore e di concerto con l'Ente (numero verde, email, chat, app, sito web, etc.).
9. I materiali per i quali il Comune ha predisposto specifici programmi di recupero devono essere sempre conferiti secondo modalità atte a facilitarne il riciclaggio utilizzando i mezzi ed i luoghi all'uopo adibiti secondo le direttive indicate al Titolo III del presente regolamento, ed evitando miscele che impediscano il corretto recupero.
10. E' vietato conferire con le modalità precedentemente descritte i seguenti rifiuti:
- a) rifiuti speciali pericolosi;
 - b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - c) rifiuti urbani pericolosi;
 - d) sostanze allo stato liquido;
 - e) materiali metallici, lapidei ecc. che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto; Ogni forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al servizio di smaltimento è vietata;

- f) rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.
11. E' fatto assoluto divieto di intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.
 12. E' vietato abbandonare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, rifiuti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti. Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde ivi comprese le acque sotterranee.
 13. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente il comune dispone con propria ordinanza il termine entro il quale i contravventori dovranno provvedere alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, trascorso il quale il comune può incaricare il gestore del servizio per l'esecuzione dei lavori con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati ponendo a carico degli stessi le spese sostenute previa comunicazione delle stesse.

Art. 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Le ordinanze sono comunicate al Gestore e hanno efficacia fino alla risoluzione del problema e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi.

TITOLO II

ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 11 - Condizioni di assimilabilità

1. I rifiuti speciali sono assimilabili agli urbani sotto il profilo qualitativo e quantitativo. L'espressione di assimilazione dei rifiuti speciali alla categoria degli urbani viene eseguita in base alle loro caratteristiche merceologiche secondo l'elenco allegato al presente regolamento (allegato A). Oltre che all'accertamento della rispondenza dei criteri qualitativi, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle attività produttive diverse da quelle non assimilabile ai sensi del DLgs 152/2006, art. 195, comma 2, lettera e), è altresì subordinata alla verifica dei criteri quantitativi di tipo assoluto e di tipo relativo di seguito riportati:
 - a) Criterio assoluto: il criterio assoluto fissa la soglia quantitativa ponderale e/o volumetrica di produzione annua dei rifiuti al di sopra della quale i rifiuti derivanti dai locali ed aree dove si svolgono le attività di che trattasi non vengono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul pubblico servizio di raccolta dal conferimento di tali quantitativi, viene fissato in 30 kg/m² anno o 0,2 m³/m² anno. Sono pertanto assimilati ai rifiuti urbani, ferma restando l'esigenza della rispondenza ai criteri qualitativi, quando la produzione annua risulti inferiore a 30 kg/m² anno o in 0,2 m³/m² anno.
 - b) Quando la produzione dei rifiuti supera tali soglie è vietato lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta anche nel caso di rifiuti analoghi agli urbani sotto il profilo qualitativo. In tale caso il produttore dovrà informare il gestore del servizio e provvederà a stipulare un contratto di ritiro e smaltimento con soggetti abilitati.
 - c) Criterio relativo: il criterio relativo fissa il valore limite del singolo conferimento per quanto relativo alla raccolta domiciliare. Nel caso la produzione dei rifiuti non avvenga in modo omogeneo nell'arco temporale e si verificano picchi di produzione in alcuni giorni o periodi, tale da comportare l'impossibilità del loro prelievo nell'ambito del normale ciclo di raccolta, i rifiuti non si considerano assimilabili pur avendo queste caratteristiche merceologiche che ne giustificano l'assimilazione.
 - d) La quantità massima per singolo conferimento non deve essere superiore a 1.5 kg/m².

- e) I rifiuti speciali non assimilabili e non gestiti dal normale servizio di raccolta ed eccedenti i limiti quantitativi indicati, dovranno essere conferiti autonomamente e direttamente agli impianti a ciò destinati tramite soggetti autorizzati.

Art. 12 - Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani

1. L'accertamento della qualità e della quantità dei rifiuti può avvenire:
 - a) d'ufficio anche con sopralluogo;
 - b) a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire in particolare tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti e delle loro quantità.
2. L'esistenza di una convenzione di smaltimento con ente od impresa autorizzata, non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione dell'utente dall'elenco dei soggetti a tassa o a tariffa, se istituita.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

Art. 13 - Luogo di detenzione

1. La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono avvenire unicamente all'interno dei locali, delle superfici della specifica utenza. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento.

Art. 14 - Modalità di raccolta

1. E' istituita in tutto il territorio del comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto Legislativo n. 152/2006 e ad. 23 della L.R. n. 45/2007.
2. La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, anche su proposta del gestore del servizio, tramite le seguenti forme:
 - Raccolta domiciliare;
 - Raccolta con contenitori stradali (dedicati e autorizzati);
 - Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti;
 - Raccolta presso le ecoisole informatizzate.
3. Modalità di raccolta differenti o aggiuntive a quanto di seguito meglio specificato, potrà essere richiesto al gestore ed eventualmente concordate con contratto di servizio che individuerà termini e corrispettivi dello specifico servizio aggiuntivo.

Art. 15 - Raccolta domiciliare a filo strada

1. Il Comune di Castelli utilizza quale modalità prioritaria di raccolta dei rifiuti il sistema domiciliare a filo strada (detto porta a porta) che prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, presso l'esterno delle abitazioni dei cittadini e/o in punti di prelievo individuati tra l'utente e il gestore.
2. Per coloro che usufruiscono della raccolta a filo strada l'esposizione dei rifiuti deve avvenire esclusivamente in corrispondenza dei passaggi di ritiro e comunque non prima delle ore 22:00 della sera precedente e non oltre le ore 06:00 del giorno di raccolta.
3. Il ritiro da parte degli utenti degli eventuali contenitori utilizzati per il conferimento deve essere effettuato nella stessa giornata della raccolta.
4. In particolari casi, ove la struttura edificata lo consenta, il gestore del servizio, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, può individuare punti organizzati di prelievo, eventualmente da

attrezzare con contenitori a svuotamento automatizzato, purché esterni ai fabbricati, a piano strada e ottimali per la piena operatività dei mezzi ritenuti più idonei allo svolgimento globale del servizio.

5. Nell'ambito delle attività di raccolta domiciliare a filo strada è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle per i quali sono strutturati i cicli di raccolta, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.
6. I contenitori, di qualsiasi dimensione e forma, per la raccolta differenziata dei rifiuti sono assegnati in comodato gratuito alle utenze direttamente dal gestore del servizio, inoltre il gestore provvederà a fornire per ogni tipologia di rifiuto da differenziare ad ogni utenza domestica i sacchi, i calendari e tutti i materiali necessari al corretto funzionamento del servizio, nella misura annua necessaria.
7. Il gestore provvederà anche alla consegna annuale del materiale, attraverso uno sportello aperto con frequenza settimanale presso il Municipio ovvero presso altra sede scelta in accordo tra il gestore stesso e il Comune.
8. Il gestore dovrà mantenere e aggiornare un apposito registro che permetta di evitare consegne multiple allo stesso cittadino/utente.
9. Per far fronte all'eventuale necessità di materiali e contenitori aggiuntivi a quelli previsti per ogni anno, il cittadino e ogni utente del servizio di raccolta rifiuti dovranno provvedere ad acquistarli nelle forme e modalità previste da apposito atto della Giunta comunale o in carenza dello stesso, con le forme e modalità prevista dal gestore stesso.
10. I cittadini e tutti gli utenti del servizio di raccolta rifiuti dovranno utilizzare esclusivamente i contenitori (mastelli, buste ecc) previsti dal gestore e dall'Amministrazione comunale.
11. L'utilizzo di contenitori non previsti e/o autorizzati sarà soggetto a sanzione amministrativa.

Art. 16 - Raccolta separata della frazione secca

1. La raccolta della frazione secca, sarà effettuata mediante sacchi in polietilene da inserire negli appositi mastelli predisposti per la frazione in oggetto e posti in dotazione, con la formula del comodato gratuito, per le utenze regolarmente iscritte al ruolo TARI e secondo il calendario settimanale predisposto dal gestore.
2. Le utenze condominiali, gli esercizi pubblici e le utenze collettive, potranno dotarsi di cassonetti o contenitori carrellati con capacità da lt 240 a lt 600, la raccolta verrà effettuata, sia per le utenze familiari sia per gli esercizi pubblici e le utenze collettive, indicate dal calendario ecologico in vigore su tutto il territorio comunale.
3. Per le utenze che risiedono in strade non accessibili agli automezzi saranno istituiti punti di raccolta a prossimità dotati di cassonetti di varie volumetrie per le singole tipologie di rifiuto che saranno accessibili con chiave dalle sole utenze autorizzate, la mancata accessibilità dovrà essere preventivamente accertata, di concerto e in contraddittorio fra il gestore del servizio ed il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, sulla base del vigente codice della strada e di ogni altra normativa disciplinante la circolazione degli automezzi sulla viabilità pubblica.

Art. 17 - Raccolta separata della frazione umida

1. La raccolta della frazione umida sarà effettuata a domicilio. Per le utenze sia domestiche che non domestiche la frequenza sarà bisettimanale secondo il calendario predisposto dal gestore del servizio.
2. Il conferimento della frazione umida verrà effettuato da parte degli utenti mediante appositi contenitori carrellabili e non, a svuotamento meccanico o manuale. Nei giorni di servizio prefissati, gli utenti provvederanno ad esporre i contenitori in dotazione al bordo delle strade per le operazioni di vuotatura da parte degli addetti al servizio ed a ritirarli a vuotatura ultimata.
3. I contenitori a servizio delle utenze sia private che collettive, bar, ristoranti, pizzerie, alberghi e/o grandi produttori saranno forniti dall'Amministrazione Comunale, sulla base delle condizioni contrattuali disciplinanti il rapporto con il gestore del servizio.

Art. 18 - Raccolta separata di carta e cartone

1. La raccolta separata di carta e cartone verrà effettuata a domicilio, sia per le utenze familiari sia per gli esercizi pubblici e le utenze collettive con frequenza settimanale secondo il calendario predisposto dal gestore del servizio.
2. Il servizio sarà effettuato una sola volta nel giorno fissato ed avverrà mediante il ritiro della carta e del cartone posizionato dagli utenti lungo il bordo delle strade dove sorgono gli stabili.
3. La carta sarà conferita dagli utenti nei mastelli predisposti allo scopo e posti, con la modalità del comodato d'uso, a disposizione dell'utenza o, in caso di incapienza, in pacchi opportunamente ripiegati, legati e confezionati.

Art. 19 - Raccolta separata degli imballaggi in plastica, contenitori di plastica e contenitori in alluminio

1. La raccolta separata degli imballaggi in plastica, contenitori di plastica e contenitori in alluminio verrà effettuata a domicilio, sia per le utenze familiari sia per gli esercizi pubblici e le utenze collettive, con frequenza settimanale sia per le utenze domestiche che non domestiche con frequenza settimanale secondo il calendario predisposto dal gestore del servizio.
2. Il servizio sarà effettuato una sola volta nel giorno fissato ed avverrà mediante il ritiro di sacchi trasparenti gialli, comunque non grigi, posti, riempiti e chiusi, a cura degli utenti lungo il bordo delle strade, dove sorgono gli stabili.
3. Per il conferimento della suddetta frazione, gli utenti si avvarranno di sacchi a perdere gialli trasparenti da lt 100 e lt 85, forniti, all'inizio di ogni anno, dalla ditta appaltatrice sia alla cittadinanza sia alle attività commerciali o acquistati direttamente dalle singole utenze.

Art. 20 - Raccolta separata del vetro

1. La raccolta separata del vetro, verrà effettuata a domicilio, sia per le utenze familiari che per gli esercizi pubblici e le utenze collettive, con frequenza bisettimanale.
2. Il conferimento del vetro verrà effettuato da parte degli utenti mediante mastelli predisposti per la frazione in oggetto e posti in dotazione, con la formula del comodato gratuito, per le utenze regolarmente iscritte al ruolo TARI e secondo il calendario settimanale predisposto dal gestore. Nei giorni di servizio prefissati, gli utenti provvederanno ad esporre i contenitori in dotazione al bordo delle strade per le operazioni di vuotatura da parte degli addetti al servizio ed a ritirarli a vuotatura ultimata. La raccolta del vetro verrà effettuata una sola volta nel giorno fissato con frequenza bisettimanale.
3. I contenitori a servizio delle utenze sia private che collettive, bar, ristoranti, pizzerie, alberghi e/o grandi produttori, saranno forniti dell'Amministrazione Comunale, sulla base delle condizioni contrattuali disciplinanti il rapporto con il gestore del servizio.

Art. 21 - Raccolta separata dei residui vegetali

1. I residui vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde privato (sfalci, potature, erba, fogliame, ecc..) dovranno essere smaltiti secondo le seguenti modalità:
 - le potature (piccoli rami) dovranno essere legate con lo spago in fascine da max 25 kg;
 - gli sfalci (erba di giardino, fogliame ecc..) dovranno essere confezionati in sacchi compostabili da 20 kg o 100 litri in tinozze o scatole di cartone; per piccole quantità l'erba, fogliame e fiori recisi potranno essere conferiti nell'ambito dell'ordinario servizio di raccolta della frazione umida/organico.
2. Il ritiro delle quantità sopra indicate potrà avvenire nell'ambito del "servizio a chiamata" e comunque non potrà eccedere n. 4 sacchi da 100 litri cadauno per gli sfalci o 4 fascine legate per le potature.

Art. 22 - Raccolta separata inerti

1. I rifiuti inerti derivanti da piccole opere edilizie di manutenzione ordinaria, limitatamente a pavimenti, rivestimenti, apparecchi sanitari ecc, effettuati esclusivamente da privati cittadini che eccedono i limiti quantitativi di cui al precedente articolo 11 potranno essere ritirate e smaltite dal

gestore del servizio previa indicazione della tipologia e quantità del materiale da smaltire. All'utente, dopo aver concordato gli aspetti tecnici ed economici dell'intervento, verrà fissato un appuntamento per l'evasione della richiesta; in alternativa, l'utenza potrà provvedere autonomamente nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 23 - Raccolta separata pile esauste

1. Le pile scariche verranno conferite, a cura degli utenti, in contenitori specifici posizionati presso scuole, esercizi commerciali, ecc.. Le pile scariche dovranno essere portate ed introdotte nei contenitori direttamente a cura degli utenti interessati.
2. Il gestore del servizio su richiesta dell'Amministrazione Comunale dovrà reintegrare e/o sostituire i contenitori dislocati sul territorio qualora fossero danneggiati o insufficienti. Il medesimo gestore, effettuerà la vuotatura dei contenitori almeno con frequenza mensile.

Art. 24 - Raccolta separata farmaci scaduti e avariati

1. I prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti e avariati saranno conferiti, a cura degli utenti, in contenitori specifici posizionati presso farmacia, ambulatori, ecc.
2. I prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti e avariati dovranno essere portati ed introdotti nei contenitori direttamente a cura degli utenti interessati.
3. L'Appaltatore effettuerà la vuotatura dei contenitori almeno con frequenza mensile.

Art. 25 - Raccolta rifiuti abbandonati sul territorio comunale

1. Su segnalazione dell'Amministrazione Comunale il gestore del servizio potrà essere, dalla stessa, incaricato di provvedere alla raccolta in forma differenziata, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale, sugli argini dei fiumi, lungo le strade campestri.

Art. 26 - Raccolta differenziata presso le ecoisole informatizzate

1. Di comune accordo tra il gestore del servizio ed il Comune, all'interno del territorio comunale saranno istituite delle ecoisole informatizzate all'interno delle quali saranno conferite le frazioni di rifiuti urbani di utenza domestica.
2. Un'ecoisola informatizzata è un'isola ecologica autonoma, autosufficiente e videosorvegliata per il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati delle utenze domestiche e non domestiche iscritte al ruolo TARI, che attraverso idonei sistemi tecnologici garantisce l'associazione del singolo conferimento (in volume o in peso) alla singola utenza. Il sistema di registrazione e monitoraggio dell'ecoisole informatizzate garantisce all'Amministrazione Comunale un controllo in tempo reale dei conferimenti dell'utenza.
3. Le ecoisole informatizzate sono un supporto ai servizi di raccolta domiciliare delle frazioni di rifiuto ordinarie e sono ubicate su strade pubbliche, il loro utilizzo è riservato agli utenti TARI non residenti ed al conferimento occasionale relativo a visitatori e turisti, comunque nel rispetto delle regole di una corretta differenziazione.
4. Gli utenti residenti iscritti a ruolo TARI potranno occasionalmente utilizzare le ecoisole esclusivamente in caso di accertata e comprovata impossibilità di rispettare il normale calendario di conferimento previsto per la raccolta domiciliare "porta a porta" e comunque nel limite massimo di un conferimento mensile per ciascuna frazione di rifiuto.
5. Le modalità di conferimento presso le ecoisole informatizzate sono definite dal Gestore e garantiscono l'identificazione dell'utente abilitato sulla base di una zonizzazione concordata con l'Amministrazione Comunale.
6. È fatto divieto di conferire rifiuti difformi da quelli previsti e/o in sportelli differenti da quelli specifici;
7. È fatto divieto di depositare e/o abbandonare ai piedi dell'ecoisola buste o contenitori;
8. Gli addetti preposti alla sorveglianza delle ecoisole, individuato in accordo tra Comune e gestore del servizio, avranno facoltà di chiedere al cittadino/utente di aprire pacchi e involucri per verificare che vi sia solo materiale consentito; nel caso in un pacco venga individuato materiale non conforme alle

prescrizioni di raccolta, il cittadino/utente viene invitato a separare il materiale stesso ed a conferirlo correttamente.

9. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositato nel contenitore, deve essere rotto, piegato e pressato in modo da ridurne al minimo il volume d'ingombro.
10. Non possono essere conferiti rifiuti speciali, tossico-nocivo o contenente impurità o anche solo tracce di sostanze tossiche o nocive.
11. E' vietato il conferimento nelle ecoisole delle utenze non domestiche.

Art. 27 - Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi, quali contenitori vuoti etichettati con T e/o F, lampade al neon, tubi catodici, cartuc\ce esauste da stampanti, ecc., devono essere smaltiti tramite conferimento in specifici contenitori dislocati presso rivendite o esercizi commerciali specificatamente individuati.

Art. 28 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti e RAEE

1. Il servizio riguarda i rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevole, di arredamento, di impiego domestico e di uso comune proveniente da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani ingombranti, separati per tipologia di materiale, verrà effettuato dal gestore mediante il "servizio a chiamata" a domicilio su prenotazione.
3. All'utenza, ad esito della richiesta, verrà dato un appuntamento e il dettaglio delle modalità di esposizione del rifiuto. Nella giornata prefissata gli operatori provvederanno al carico dei rifiuti posizionati su suolo pubblico in prossimità dell'accesso alla proprietà privata.
4. La raccolta dei rifiuti ingombranti, comprende anche i beni durevoli e i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE.
5. Per RAEE si intendono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che per il loro funzionamento dipendono dall'energia elettrica.
6. I RAEE sono ripartiti nei seguenti raggruppamenti:
 - R1 - Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi - Frigoriferi, condizionatori, congelatori, ecc.;
 - R2 - Grandi Apparecchiature - Lavatrici, lavastoviglie, cappe, forni, ecc.
 - R3 - TV e Monitor - Televisori e schermi a tubo catodico, LCD o plasma, ecc.
 - R4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione, PED e altro - computer e apparecchi informatici, telefoni, apparecchi di illuminazione, pannelli fotovoltaici, etc.;
 - R5 Sorgenti Luminose - lampadine a basso consumo, lampade e led, lampade a neon, lampade fluorescenti, ecc.
7. Il servizio di raccolta dei RAEE avviene, analogamente con le stesse modalità previste per il servizio di raccolta degli ingombranti.
8. I distributori/rivenditori/installatori ed i centri di assistenza sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di RAEE con espresso riferimento dei sistemi dell' "1 contro 1" e dell' "1 contro 0" per l'acquisto di nuovi prodotti e lo smaltimento dei vecchi.

I rifiuti raccolti con questo servizio sono identificati con i seguenti codici EER:

- 200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 contenenti componenti sostanze pericolose;
- 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135 non contenenti componenti o sostanze pericolose;
- 200121* tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio;

– 200123* apparecchi fuori uso contenenti clorofluorocarburi.

9. Durante la fase di raccolta il Gestore deve prestare la massima attenzione affinché, soprattutto per alcune tipologie di RAEE, non sia causata la rottura dell'apparecchiatura con conseguente perdita di sostanze pericolose.

Art. 29 - Conferimento degli oli e grassi vegetali ed animali

1. E' obbligatorio per gli utenti titolari di esercizi di ristorazione (mense, ristoranti, bar, etc.) smaltire in modo differenziato i residui esausti di oli e grassi vegetali ed animali, conferendo direttamente gli stessi nelle cisterne predisposte allo scopo e dislocate sul territorio comunale.
2. E' facoltà del gestore del servizio organizzare un circuito di raccolta domiciliare aggiuntivo a titolo oneroso per gli utenti che ne facciano richiesta.

Art. 30 - Conferimento degli oli minerali esausti e accumulatori auto

1. Gli oli minerali esausti e gli accumulatori auto derivanti dalla manutenzione degli autoveicoli operata esclusivamente in ambito domestico dovranno essere conferiti autonomamente e direttamente da parte dell'utenza, esclusivamente presso i centri di raccolta autorizzati in prossimità di officine e/o esercizi commerciali convenzionati.

Art. 31 - Conferimento di medicinali scaduti

1. E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato i medicinali scaduti o non utilizzati negli appositi contenitori forniti dal Gestore del servizio, che le farmacie installano al proprio interno in posizione accessibile al pubblico. La raccolta dei farmaci viene eseguita direttamente dal gestore del servizio.

Art. 32 - Raccolta indumenti

1. La gestione di raccolta degli indumenti usati avverrà attraverso contenitori stradali posizionati in punti pubblici concordati con il servizio comunale, con svuotamento periodico.

Art. 33 - Organizzazione del trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei mezzi le cui caratteristiche assicurano il rispetto delle norme igienico sanitarie e le condizioni di sicurezza per gli operatori e periodicamente lavati e disinfettati.
2. I mezzi di servizio rispettano le norme per la circolazione stradale e svolgono l'attività in modo da limitare, compatibilmente con le esigenze di effettuazione del servizio, gli intralci al traffico ed i disagi agli utenti.
3. Il gestore del servizio adotta modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale. La pesatura è effettuata, comunque, presso gli impianti di smaltimento e/o recupero di destinazione.

TITOLO IV

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 34 - Applicazione

1. La gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio è disciplinata dalla parte IV, titolo II, del O. Lgs. n. 152/2006 e relative modifiche ed integrazioni.
2. Gli imballaggi dopo la raccolta devono essere conferiti presso le strutture previste dalla legge (consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabiliti tra le parti e sulla base di accordi stipulati a livelli nazionale (accordi CONAI — ANCI)
3. Per la raccolta differenziata degli imballaggi di cartone, plastica, legno, vetro e metallo presso le utenze produttive possono essere svolti servizi dedicati, con accordi diretti tra il Comune e l'utenza stessa ovvero direttamente tra il gestore e l'utente.

TITOLO V

RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 35 - Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade, spazi o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico nonché sulle rive dei corsi d'acqua
2. Per spazzamento si intendono le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade, spazi o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico nonché sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 36 - Competenze e aree di pertinenza

1. I servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nel precedente articolo 35 sono affidati al gestore della raccolta ovvero ad altro soggetto gestore o gestiti direttamente dal Comune relativamente alle aree di seguito indicate:
 - a) strade e piazze, compresi podici e marciapiedi, classificate come comunali;
 - b) strade vicinali classificate di uso pubblico;
 - c) strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti questi requisiti:
 - d) siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.); siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata sui marciapiedi; siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette ecc.);
 - e) giardini pubblici, parchi nonché verde di arredo, con l'esclusione delle aree gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale, per la pulizia e la rimozione dei rifiuti in aggiunta ai normali interventi di manutenzione del verde effettuata da altri soggetti incaricati dal Comune;
 - f) le sponde dei corsi d'acqua, dei canali e dei fossi comunali a cielo aperto, libere ed accessibili, nonché le fosse pubbliche e private in vicinanza degli attraversamenti e coperture di competenza Comunale, in periodo di asciutta e con inclusione dei sifoni. Le attività di pulizia degli alvei e degli argini di corsi d'acqua e di fosse, delle scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nonché lo smaltimento dei rifiuti raccolti, è a carico e di competenza diretta degli enti proprietari, privati proprietari o di chi ne ha effettiva disponibilità.
 - g) Sono inoltre escluse dal servizio le aree di parcheggio ad uso privato o pubblico, dedicate a specifiche attività commerciali o di servizio.
2. E' facoltà del Gestore effettuare il servizio su altre strade ed aree private a richiesta degli interessati ed a pagamento.
3. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere previste soluzioni progettuali che rendano possibile un'efficace svolgimento delle attività di spazzamento mediante macchine operatrici.

Art. 37 - Frequenza e modalità del servizio di spazzamento

1. La frequenza e le modalità dei servizi (spazzamento manuale, spazzamento meccanizzato e lavaggi) vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale, in relazione alla necessità dell'utenza ed alle caratteristiche ed esigenze di ogni singolo settore, garantendo i principi generali espressi nel presente regolamento.
2. Rientrano dell'ambito dello spazzamento tutte le strade, gli spazi, le piazze e le aree pubbliche del territorio comunale.
3. Nel periodo autunnale vi rientra anche la raccolta delle foglie e nel periodo primaverile estivo la rimozione dell'erba cresciuta a margine e sui marciapiedi, sulla carreggiata stradale, sulle piazze e gradinate pubbliche.

4. Al fine di poter garantire un miglior livello di qualità del servizio, su richiesta del Comune, il Gestore organizza interventi di pulizia da effettuarsi su strade o aree sulle quali è istituito un divieto temporaneo di sosta.

Art. 38 - Contenitori porta rifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento di idonee condizioni di igiene e pulizia nelle aree pubbliche o di uso pubblico, il Gestore del servizio, su indicazione e in accordo con il Comune, provvede all'installazione e svuotamento di appositi contenitori dedicati alla raccolta di piccoli rifiuti (involucri delle caramelle, dei gelati, biglietti di trasporti pubblici, ricevute di acquisto, etc.). E' fatto assoluto divieto utilizzare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti interni, ingombranti o speciali.

Art. 39 - Pulizia del mercato

1. I venditori ambulanti devono curare la pulizia del posteggio loro assegnato.
2. Al termine del mercato, della fiera o altro, prima di allontanarsi dal posteggio gli stessi devono provvedere affinché il posteggio rimanga pulito e libero da immondizia e rifiuti di qualsiasi natura.
3. Durante lo svolgimento del mercato i venditori ambulanti non devono gettare rifiuti sotto il proprio banco, nell'area del posteggio o sulla pubblica via, ma devono ordinatamente conferire ogni residuo derivante dall'attività svolta, in appositi contenitori o involucri, nei punti di prelievo stabiliti dal gestore del servizio, il quale provvederà tempestivamente alla fine dell'attività del mercato a raccogliere e trasportare gli stessi ai luoghi di trattamento e smaltimento finale, nonché alla pulizia di tutta l'area del mercato.

Art. 40 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni o aree pubbliche o utilizzano aree o spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, i caffè, gli alberghi, le trattorie i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere a mantenere pulita l'area esterna di pertinenza collocando se necessario appositi contenitori, indipendentemente dal tempo in cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento. I rifiuti direttamente raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni. All'orario di chiusura l'area occupata dovrà essere lasciata perfettamente pulita.

Art. 41 - Pulizia delle aree adibite a circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi, analogamente a tutte le aree per le quali venga concessa autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti una volta terminato il periodo di sosta.
2. In occasione del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area si devono considerare gli aspetti inerenti le problematiche di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in base all'afflusso di pubblico, che all'eventuale presenza in loco di carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e all'installazione delle relative strutture.
3. La raccolta e lo smaltimento dei vari rifiuti prodotti, l'eventuale fornitura di attrezzature specifiche, nonché il richiesto intervento di igiene del suolo, saranno oggetto di apposito contratto stipulato con il gestore del servizio, da sottoscrivere prima del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area.
4. I rifiuti prodotti dovranno essere conferiti in modo differenziato, secondo le vigenti disposizioni e le indicazioni fornite dal Gestore del servizio.

Art. 42 - Manifestazioni pubbliche temporanee

1. Le utenze che occupano temporaneamente aree pubbliche o di uso pubblico, per iniziative, quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali, sono tenute a far pervenire, almeno 10 giorni prima, al gestore del servizio e al comune per conoscenza, il programma delle iniziative con l'individuazione delle aree che intendono utilizzare in modo da consentire la predisposizione degli interventi di ritiro de rifiuti in modo differenziato.
2. La pulizia dell'area utilizzata è a carico dell'organizzazione.

Art. 43 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Coloro che conducono animali domestici su strade od altre aree comunque soggette ad uso pubblico, compresi i parchi, sono tenuti, in conformità ad apposita ordinanza, a munirsi di paletta od altro strumento idoneo a raccogliere le feci prodotte dagli stessi, introdurle in contenitori chiusi e depositarle nei contenitori predisposti, o conferirle al servizio di raccolta con le modalità previste per la frazione residua dei rifiuti urbani.

Art. 44 - Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Art. 45 - Cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, manutenzione o ristrutturazione di fabbricati è tenuto nel corso ed alla fine dei lavori, a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti, scadi e residui di alcun genere.
2. Analoghe disposizioni valgono per i cantieri relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi genere.

Art. 46 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramento degli accessi e, salvo per i terreni agricoli, di recinzione onde evitare l'inquinamento del suolo e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. In caso di inadempienza il Comune procede ai sensi dell'ad. 9 ultimo comma del presente regolamento.

Art. 47 - Asporto di scarichi abusivi

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico il responsabile individuato è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.
2. In caso di inadempienza il comune procede ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, del presente regolamento.

Art. 48 - Carogne animali

1. Le carogne degli animali giacenti sul suolo pubblico o di uso pubblico devono essere asportate e smaltite dal gestore del servizio secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla vigente normativa.

Titolo VI**DISPOSIZIONI VARIE E FINALI****Art. 49 - Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, dei contenitori e buste**

1. La fornitura delle buste (o sacchetti) per la raccolta della plastica e della frazione organica è gratuita, relativamente al fabbisogno annuale. Per maggiori quantitativi oltre il fabbisogno annuale stabilito, l'utenza dovrà provvedere autonomamente all'acquisto di ulteriori quantitativi.

Art. 50 - Abrogazione del vigente regolamento

1. Il vigente "Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani" approvato dal Consiglio Comunale, cessa di produrre effetti per i rapporti giuridici decorrenti dall'entrata in vigore del regolamento emanato dall'Autorità d'ambito.

Art. 51 - Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

Art. 52 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, se non sanzionate da leggi speciali, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa secondo quanto determinato nell'allegato B.

Art. 53 - Accertamenti delle infrazioni

1. All'accertamento delle infrazioni di cui al presente regolamento, sono preposti gli appartenenti alla polizia municipale, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché il personale del gestore incaricato con provvedimento comunale. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. Il suddetto personale ha facoltà di aprire i contenitori dei rifiuti conferiti per verificare che vi siano solo quelli consentiti.
3. Il gestore del servizio garantirà la presenza periodica settimanale sul territorio comunale di proprio personale al quale verrà affidato il compito di controllare i conferimenti da parte degli utenti, verificare con sopralluogo le segnalazioni dell'autorità di vigilanza, degli operatori del servizio, degli utenti stessi, redigendo apposite relazioni di accertamento.

Art. 54 - Volontariato

1. L'Amministrazione comunale può avvalersi, nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento della partecipazione, anche attraverso la stipula di convenzioni, della collaborazione delle associazioni di volontariato e ambientaliste nonché della partecipazione dei cittadini e loro associazioni al fine di incrementare la raccolta differenziata e svolgere interventi di pulizia di aree di particolare rilevanza ambientale ed urbanistica.

Art. 55 - Diritto d'accesso

1. Il diritto di accesso dei cittadini agli atti e ai documenti relativi alla gestione ed erogazione del servizio è regolato dalla legge 241/90.
2. I consiglieri comunali, tramite il Sindaco, potranno ottenere dal gestore una copia semplice degli atti e documenti relativi alla gestione ed erogazione del servizio.

Art. 56 - Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.
3. Tutte le modifiche ed integrazioni normative successive all'entrata in vigore del presente regolamento rese obbligatorie da disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti s'intendono automaticamente trasferite nel presente regolamento comunale, senza necessità di alcuna deliberazione di adattamento, purché le disposizioni stesse siano emanate con dettaglio.